

ARCI PESCA F.I.S.A.

Federazione Italiana Sport ed Ambiente

Newsletter di informazione per i soci dell' ARCI PESCA FISA (Settore Sviluppo e Risorse)

Anno I N°1 MAGGIO 2008

arcipesca@tiscali.it

www.arcipescafisa.it

In questo numero

3 Italiani su 4 cambiano
abitudini alimentari
pag. 2

Antiriciclaggio e tracciabilità
pag. 3

Convenzione SKY
pag. 4-5

Sicilia: Regolamento Pesca
Sportiva
pag. 6
Bandi
pag. 7-8

Nuovo Regolamento Europeo
sulla trasparenza
delle etichette
pag. 9

Fondi Ue e regionali per il
turismo ambientale nel Lazio

FEP, Accordo Regioni

Un quinto degli adolescenti
europei è obeso
pag. 10

I Prodotti Agroalimentari
sono Cultura

PREZZI; COLDIRETTI: 3 ITALIANI SU 4 CAMBIANO ABITUDINI ALIMENTARI

A seguito dei rincari nei prezzi, tre italiani su quattro hanno cambiato le abitudini alimentari principalmente variando il menù della spesa, aumentando l'attenzione riposta nella lettura dell'etichetta e alla provenienza dei cibi a favore di quelli locali.

È quanto afferma la **Coldiretti** in riferimento ai dati diffusi nell'ultima **Relazione del Tesoro** sulla situazione economica del paese.

Secondo il **Ministero dell'Economia** nel 2007 il conto della spesa delle famiglie italiane ha superato la quota di 900 miliardi di euro, con un aumento del 3,6% rispetto al 2006, e dell'11% sul 2004.

"Se complessivamente la spesa alimentare è aumentata dell'1,2 per cento - sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati **Ismea Ac Nielsen** relativi agli acquisti domestici nel 2007 - le quantità portate a casa dalle famiglie per effetto dell'aumento dei prezzi sono stagnanti anche per effetto di un crollo dei consumi di pane (- 6,3 per cento nel 2007), verdure (-4,2 per cento) e vino (-4,6 per cento).

Nella busta della spesa delle famiglie italiane c'è più pollo (+3,8 per cento), frittata (+ 4,2 per cento per le uova) e acqua minerale (+ 1,6 per cento) mentre calano pane, verdure e vino, ma anche pasta di semola (-2,6 per cento), burro (-3,6 per cento), frutta (-2,5 per cento) e olio di semi (-5,6 per cento). Sostanzialmente stabili le

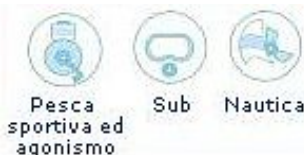
quantità acquistate di riso (-0,4 per cento), latte e derivati (+0,9 per cento), prodotti ittici (-0,8 per cento) e olio di oliva (-1,7 per cento)".

"Dei 467 euro destinati mensilmente dalle famiglie italiane all'alimentazione le principali voci di spesa sono nell'ordine la carne per 106 euro, la frutta e ortaggi per 84 euro, il pane e pasta per 79 euro e latte, le uova e formaggi per 64 euro.

L'aumento dei prezzi incide soprattutto sugli anziani e sulle famiglie numerose con le coppie con tre o più figli e le persone con più di 64 anni da sole o in coppia che destinano ben il 21,9 per cento della spesa complessiva agli alimentari". Per favorire la ripresa dei consumi al giusto prezzo, nel documento predisposto dalla **Coldiretti** per la prossima legislatura è stato fissato l'obiettivo di realizzare almeno un **farmers market** (mercato esclusivo degli agricoltori) per ogni comune italiano per la vendita diretta e senza intermediazioni dei prodotti.

"Contro il caro alimenti nel 2008 - conclude la **Coldiretti** - è entrato infatti in vigore il decreto pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale numero 301 del 29 dicembre 2007**, fortemente sostenuto dalla mobilitazione della **Coldiretti** che dà la possibilità di avviare mercati gestiti dagli agricoltori in tutti i Comuni localizzati anche in zone centrali e con frequenza giornaliera, settimanale o mensile a seconda delle esigenze locali".

ARCI PESCA FISA



ANTIRICICLAGGIO E TRACCIABILITA'

Le recenti disposizioni sull'antiriciclaggio insistono nella obbligatorietà dei pagamenti tramite mezzi tracciabili siano essi assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.



Già il decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, in attuazione alla Direttiva CEE n. 97 del 2001 disponeva in materia di: "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite". In questo contesto si è inserito il comma 12-bis, art. 35, del Decreto Legge n. 223 del 2006 (Decreto Visco-Bersani) con cui è stato introdotto l'obbligo di effettuare trasferimenti di denaro ai professionisti esclusivamente con mezzi tracciabili di pagamento cioè assegni non trasferibili, bonifici o mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo introdurre una fase transitoria che con successive modifiche ed integrazioni, pur non variando la sostanza della disposizione normativa, ha prorogato i termini di applicazione della stessa per importi inferiori a 1.000 euro sino al 30 giugno 2008, a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 e di 100 euro dal 1° luglio 2009, palesando comunque l'evidente proposito del legislatore di ridurre al minimo la movimentazione in denaro contante per pagamenti e transazioni in genere.

Il provento non tracciabile di qualunque entità viene difatti considerato dal legislatore strumento idoneo al riciclaggio del denaro.

In questa precisa struttura si incardina la nuova normativa antiriciclaggio che con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 7 marzo 2008 ha ulteriormente chiarito quanto già esplicitato dall'art. 49 decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, intitolato "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore", modificando ulteriormente, alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli, libretti al portatore ed assegni.

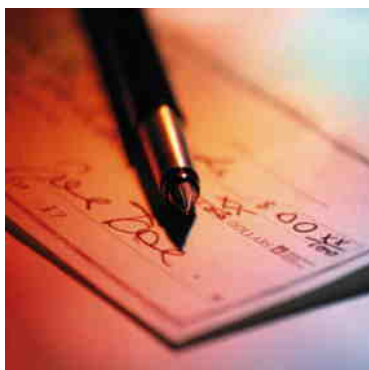
Ai sensi delle nuove disposizioni dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, strumenti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. In pratica non si potranno fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5mila euro utilizzando le banconote, inoltre tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 5.000 euro, emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, dovranno recare obbligatoriamente l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (si riduce cioè ad € 5.000,00 il precedente limite di €. 12.500,00 già indicato su gli attuali assegni bancari).

Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato su gli stessi.

Infine, dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni già muniti della clausola di non trasferibilità, il cliente potrà richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), ma in tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall'importo del titolo.

Inoltre a decorrere dal 30 aprile 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere inferiore a 5.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Infine, è vietata l'apertura di conti o di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.





**OFFERTA RISERVATA
AI LOCALI ASSOCIATI ARCI PESCA¹**

VOGLIO TUTTO!



Tutta la UEFA
Champions League



10 canali con video
e concerti musicali



Il tennis con Roland-
Garros e Wimbledon



I Giochi Olimpici
di Pechino 2008



La Formula 1TM
in modalità interattiva



Il Basket e tutto
lo sport che vuoi

TUTTO A SOLI

Solo se sei un associato
ARCI PESCA¹ il tuo locale
può avere tutto SKY a soli
190€² al mese ~~anziché 269€²~~
e in più hai **1 mese GRATIS!**

190² €

**AL
MESE**

Anche Installazione³ e Attivazione sono **GRATIS**. L'offerta scade il 30 Giugno 2008.

ABBONATI SUBITO!

Chiama 199 188 488⁴

e comunica che si tratta di un abbonamento ARCI PESCA.

1) Un associato ARCI PESCA ha diritto a fruire della promozione se non risulta dotato di licenza di Pubblico Esercizio in quanto la somministrazione è aperta ai soli soci del circolo senza scopo di lucro. La promozione è riservata a tutti gli associati non ancora in possesso di un abbonamento SKY. 2) I costi sono espressi IVA 10% esclusa. L'offerta è valida per abbonamenti annuali con pagamento col r.d. al pacchetto VETRIANA + SPORT + CALDO. Il mese gratuito è il 1° mese di abbonamento e sarà riconosciuto all'abbonato solo in caso di rinnovo dell'abbonamento. 3) Per installazione si intende l'installazione standard dell'impianto Satellitare, ivi compresi: l) l'installazione - led dove possibile, allo stesso piano del locale dove verrà installato il decoder - di un'antenna parabolica, di un illuminatore universale, di una staffa per il fissaggio dell'antenna, del cavo satellite, necessario per la ricezione e il collegamento alla presa telefonica più vicina, II) l'installazione e il collegamento di uno o più decoder e III) nel caso in cui l'abbonato abbia più di un decoder, la realizzazione di una o più prese aggiuntive con l'utilizzo di un rinvio. IV) la verifica della funzionalità dell'impianto satellitare e del decoder. 4) Il costo della chiamata da telefono fisso è, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro al minuto (IVA inclusa) LUNVEN 8,00/13,00 e 0,06 euro al minuto LUNVEN 18,00/6,00 - SAB 13,00/6,00 (esclusi 24h). Il costo della chiamata da cellulare è legato all'operatore.

SKY

Decreto Presidenziale

Regolamento della pesca sportiva marittima in attuazione dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1. Pesca sportiva marittima

1. La pesca sportiva marittima è l'attività di ricerca e cattura esercitata a scopo ricreativo, senza fini di lucro e per finalità diverse da quelle professionali o scientifiche, di elementi di specie animali il cui ambiente naturale o abituale di vita è costituito dalle acque marine.

2. Per pesca occasionale deve intendersi quella esercitata occasionalmente da soggetti non residenti, per un periodo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno solare.

3. Alla pesca occasionale si applicano le limitazioni relative agli attrezzi ed alle modalità applicabili alla pesca sportiva, nonché i divieti e le limitazioni localmente imposti.

Articolo 2. Pescatore sportiva

1. E' pescatore sportivo colui che, per motivazioni ricreative e senza fine di lucro, svolge attività di pesca sia da riva sia con l'ausilio di un natante di diporto sia in immersione subacquea in apnea e senza l'ausilio di apparecchi di respirazione ausiliari.

Articolo 3. Pescatore occasionale

1. E' considerato pescatore occasionale il soggetto non residente che, per motivazioni ricreative e senza fini di lucro, svolge attività di pesca, anche con l'ausilio di natante da diporto, sia in immersione subacquea in apnea e senza l'ausilio di apparecchi di respirazione ausiliari, per un periodo non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare.

Capo II Esercizio con natanti

1. Per la pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità di diporto, purché prive di attrezzature fisse di tipo professionale che ne alterino la destinazione d'uso.

Articolo 8. Divieti pesca sportiva

1. La pesca sportiva da natante è vietata a distanza inferiore a 500 mt. da unità di pesca professionale, a distanza inferiore a 150 mt. dalla battigia e di 50 mt. nel caso di strapiombi. Non può esercitarsi altresì a distanza inferiore a 150 mt. da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura. Sono fatti salvi i divieti di cui alle ordinanze dell'Autorità marittima emanate in sede locale, nonché i limiti eventualmente imposti dai Piani di gestione o da altri strumenti di programmazione regionale.

Articolo 9. Divieti pesca subacquea

1. L'esercizio della pesca subacquea sportiva è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
- c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- e) in zone di mare individuate di volta in volta da ordinanze emanate dal capo del compartimento marittimo.
- f) durante le ore notturne

2. Il pescatore subacqueo sportivo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il pescatore è accompagnato da un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante.

Il pescatore subacqueo sportivo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del natante-appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Il pescatore subacqueo non può far ricorso a qualunque propulsore che consenta il veloce spostamento del pescatore medesimo, né a sistemi di traino con l'utilizzo di imbarcazioni.

Articolo 10. Pesca da terra

1. Nessuna limitazione o prescrizione, se non il rispetto dell'ambiente e l'osservanza di specifiche ordinanze emanate dalle Autorità Marittime, è prescritta per la pesca sportiva praticata da terra con canna a lenza fissa o da lancio.



**REGIONE
SICILIANA**

**ASSESSORATO
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA**

DIPARTIMENTO PESCA

**Articolo 11.
Attrezzi consentiti**

1. La pesca sportiva è consentita, sia di giorno che di notte, solo con gli attrezzi individuali che di seguito si trascrivono:
- a) coppo o bilancia;
 - b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre metri, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei metri, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa;
 - d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;
 - e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
 - f) rastrelli a piedi e nasse;
 - g) palangaro da fondo.

**Articolo 12.
Limitazioni attrezzi**

1. L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
- a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;
 - b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
 - c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
 - d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore sportivo;
 - e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea.
- Nell'uso della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada;
- f) è vietato l'uso di mulinelli elettrici.

2. E' fatto divieto di esercitare la pesca sportiva da natante, con lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni, per un periodo di 60 giorni consecutivi, a decorrere dal 1° agosto di ogni anno.

**Articolo 13.
Limitazioni quantità e specie prelevabili**

1. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. Non possono essere prelevati più di cinquanta esemplari di ricci per singolo pescatore nell'arco della giornata.
2. E' fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.

**Articolo 14.
Pesca in apnea**

1. Ogni attività di pesca sportiva subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.

**Capo III
Vigilanza e sanzioni**

**Articolo 15.
Esercizio vigilanza**

1. La vigilanza a mare ed a terra sull'esercizio della pesca sportiva è esercitata dalle autorità marittime competente, dalle guardie di finanza, dai carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza.
2. Possono, altresì esercitare, previo riconoscimento di idoneità da parte dell'Assessorato alla Cooperazione, azioni di vigilanza sul corretto esercizio della pesca sportiva gli agenti o le guardie volontarie delle associazioni ed organismi di promozione sportiva o del tempo libero di livello nazionale o regionale, nei modi previsti dall'art. 22 della L. 14.7.65 n° 963. questi ultimi comunicano annualmente al Dipartimento della Pesca tutti quegli elementi conoscitivi utili ad una più corretta gestione della attività agonistiche e sportive in genere.

**Articolo 16.
Sanzioni**

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei casi più gravi di violazione, quali l'uso di attrezzi non consentiti, su segnalazione del soggetto accertatore, si provvede alla revoca dell'autorizzazione ed il successivo nuovo rilascio può essere consentito soltanto dopo un anno dalla data dell'infrazione accertata.
3. Nell'ipotesi di vendita del prodotto, la revoca avverrà a tempo indeterminato.

**Articolo 17.
Abrogazione di norme**

1. E' abrogata ogni disposizione precedentemente emanata in contrasto con quelle riportate nel presente decreto

**Articolo 18.
Esecuzione**

1. Le autorità marittime e gli organi preposti alla vigilanza dono incaricati dall'esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

Bandi

Beni Culturali: Da 'Fondazione per il Sud' il bando Tutela e Valorizzazione

La Fondazione per il Sud ha deliberato il primo Bando 2008 sulla “Tutela e valorizzazione del patrimonio Storico-Artistico e Culturale”. Si fa riferimento al patrimonio storico-artistico e culturale in senso lato, inteso come beni storico-artistici di particolare pregio, ma anche come tradizioni culturali (feste, riti, ecc.) e forme della cultura locale (tradizioni produttive artigianali e agro-alimentari, tradizioni eno-gastronomiche, ecc.). Il Mezzogiorno è straordinariamente ricco di questi beni, che tuttavia, a causa di incuria, indifferenza o del prevalere di interessi individuali, sono spesso inutilizzati o non opportunamente valorizzati per il bene della collettività.

In tal senso, Fondazione per il Sud sollecita la presentazione di “progetti esemplari”, cioè progetti che per contenuto innovativo, impatto e rilevanza territoriale possono divenire modelli di riferimento per l'infrastrutturazione sociale, volti a promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di tutela, utilizzazione e fruizione in chiave di sviluppo sociale ed economico.

La Fondazione supporta progetti integrati, che prevedano azioni di sostegno per lo sviluppo del volontariato e terzo settore di produzione e/o di servizio, eventualmente accompagnati da azioni di formazione.

Fondazione per il Sud mette a disposizione fino a un ammontare massimo complessivo di 5 milioni di euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute.

Le regioni interessate dal Bando sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le proposte devono essere inviate alla Fondazione entro il 30 agosto 2008.

Il bando è scaricabile dal sito www.fondazioneperilsud.it.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Fondazione per il Sud: Corso Vittorio Emanuele II – 00186 Roma – Tel. 06.6879721 – Fax 06.68130483 – e-mail: info@fondazioneperilsud.it.

Bandi Europei



Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2008 del **programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione** nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) in [GUUE C 108 pag. 18 del 29.4.08](#)

Invito a presentare proposte nell'ambito del **programma di lavoro «Cooperazione 2008»** del 7o programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in [GUUE C 108 pag. 17 del 29.4.08](#)

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di **programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia** (TEN-E) per il 2008 [Decisione C(2008) 1360 della Commissione] in [GUUE C 106 pag. 33 del 26.4.08](#)

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di **programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto** (TEN-T) per il periodo 2007-2013 [Decisione C(2008) 1561 della Commissione] in [GUUE C 104 pag.40 del 25.4.08](#)

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di **programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto** (TEN-T) per il 2008 [Decisione C(2008) 1564 della Commissione] in [GUUE C 104 pag.39 del 25.4.08](#)

Sintesi dell'invito a presentare proposte EACEA/07/08 — Progetti dei cittadini — **Programma «Europa per i cittadini»** — Azione 1, misura 2.1 in [GUUE C 104 pag.37 del 25.4.08](#)

Europa: Trasparenza Etichette

Praticare una corretta alimentazione è fondamentale per una buona qualità della vita. La salute, infatti, si conquista e si conserva soprattutto a tavola, imparando sin da bambini le regole del mangiare sano.

In anni in cui la circolazione di merci e di alimenti è sempre più intensa e caotica, i consumatori europei chiedono maggiori tutele e informazioni in materia di sicurezza alimentare. Far fronte a queste preoccupazioni e alla qualità degli alimenti è una delle prime responsabilità dell'Unione Europea, che in questi ultimi anni ha redatto documenti programmatici e nuovi regolamenti per aiutare il cittadino a conoscere le norme di una buona alimentazione e a districarsi tra i tanti alimenti prodotti con tecniche di coltivazione nuove e in parte ancora poco conosciute.



**UNIONE
EUROPEA**

L'azione UE per un'alimentazione sicura

I cittadini vogliono essere certi che i prodotti acquistati nei supermercati o quelli serviti nei ristoranti siano sicuri, nutrienti e confezionati nel rispetto delle norme etiche e produttive. Oltre alle questioni relative alla sicurezza, i consumatori richiedono un livello qualitativo quanto più elevato possibile agli agricoltori, alle imprese del settore agro-alimentare e ai rivenditori, dimostrando inoltre un interesse crescente riguardo alle modalità e ai luoghi di produzione.

Per questo motivo, da qualche anno, i cittadini europei possono far affidamento sull'operato dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) è una agenzia dell'Unione Europea che fornisce consulenza scientifica su tutte le questioni riguardanti la sicurezza di alimenti e mangimi. L'EFSA è un organo di valutazione e comunicazione, mentre le competenze esecutive riguardo i sistemi di controllo alimentare rimangono alla Commissione Europea. L'Autorità è stata istituita dal Parlamento Europeo tramite il Regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce i requisiti in ambito di sicurezza alimentare. Stabilitasi inizialmente a Bruxelles, nel luglio del 2005 l'EFSA si è ufficialmente insediata a Parma.

L'Autorità è strutturata in quattro organi:

- Il Consiglio di Amministrazione, composto da 14 membri provenienti dagli Stati membri dell'Unione, più un quindicesimo in rappresentanza della Commissione;
- Il Direttore esecutivo, rappresentante legale dell'Agenzia, coadiuvato da uno staff dirigenziale di 10 membri;
- Un Foro consultivo, che fornisce consulenza su tematiche scientifiche ed è costituito da rappresentanti provenienti da organismi nazionali che svolgono un ruolo analogo a quello dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per ogni Stato membro;
- Un Comitato scientifico, supportato da nove gruppi di esperti scientifici incaricati di fornire opinioni su tematiche richieste dalla Commissione: entrambi vengono rinnovati ogni tre anni e attualmente ne fanno parte 191 scienziati.

Le funzioni principali dell'EFSA sono la valutazione e la comunicazione dei rischi legati alla catena alimentare. Il Comitato e i gruppi scientifici forniscono invece alla Commissione, al Parlamento e agli Stati membri, pareri scientifici, opinioni e linee guida su tematiche specifiche, offrendo quindi una consulenza di tipo prettamente tecnico.

Nuovo Regolamento Europeo sulla trasparenza delle etichette

Per il consumatore l'etichettatura di un prodotto alimentare ha una importante funzione di tutela, dal momento che lo informa sul prodotto che sta acquistando e gli consente di scegliere quello che risponde maggiormente alle sue esigenze. Le norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari tendono a essere analoghe nell'ambito di tutti i Paesi dell'Unione. Nel 2006, dopo un lungo dibattito durato tre anni, è stato approvato il Nuovo Regolamento Europeo sulla trasparenza delle etichette. L'etichetta è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o il nome consacrato da usi e consuetudini, oppure una descrizione della merce.

Secondo il Regolamento gli ingredienti devono essere riportati in ordine di quantità decrescente. Ciò permette che, anche se gli ingredienti non vengono espressi in percentuale, l'elencazione fornisca utili informazioni per individuare la presenza di sostanze più o meno gradite e per effettuare un confronto fra prodotti analoghi. Dalla posizione che occupa un ingrediente si può per esempio dedurre se un alimento ha un certo sapore perché contiene quella sostanza oppure soltanto l'aroma.

Tra gli ingredienti segnalati sono compresi gli additivi, sostanze chimiche per lo più prive di valore nutrizionale, che hanno lo scopo di garantire la conservazione o di conferire particolari caratteristiche agli alimenti. Alcuni additivi (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti) vengono designati con il nome della categoria, cui segue il nome specifico o il corrispondente numero CEE. Per esempio: "antiossidante: acido L-ascorbico o E 300". Le sostanze aromatizzanti vengono designate in etichetta come "aromi naturali" se estratti da prodotti naturali, o "aromi" ottenuti per sintesi chimica e non presenti in natura.

Come leggere le etichette

Le regole devono applicarsi a tutti i prodotti destinati ai consumatori finali, ai ristoranti, alle scuole, agli ospedali e alle mense. Non valgono invece per i prodotti freschi, non imballati o venduti direttamente al consumatore. Per consentire lo smaltimento delle scorte degli alimenti immessi sul mercato ed etichettati prima dell'entrata in vigore del Regolamento, fino al 31 luglio 2009 continueranno a circolare i prodotti anche se non conformi alle nuove indicazioni. Per quelli invece prodotti dopo l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo, per poter recare indicazioni nutrizionali e sulla salute, come quelle relative al contenuto calorico, alla quantità di grassi e di zuccheri, ma anche di sale, fibre e vitamine, i prodotti alimentari dovranno essere conformi ai profili nutrizionali definiti dalla Commissione Europea con il supporto della Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. In particolare, non saranno più consentite le indicazioni dove si suggerisce che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo di un certo alimento, quelle che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso o quelle che si richiamano al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario. Il provvedimento è stato un importante passo in avanti verso la trasparenza nei consumi alimentari dei cittadini europei, sempre più attenti al proprio benessere e al ruolo che gli alimenti hanno per la prevenzione o il controllo di alcune malattie.

Ecco un elenco delle principali indicazioni nutrizionali consentite dal Regolamento:

- A basso contenuto calorico: non più di 40 kcal/100 g per i solidi o 20 kcal/100 ml per i liquidi.
- A ridotto contenuto calorico: valore energetico ridotto di almeno il 30 per cento rispetto all'alimento analogo.
- Senza calorie: non più di 4 kcal/100 ml.
- A basso contenuto di grassi: non più di 3 g/100 g per i solidi o 1,5 g/100 ml per i liquidi (1,8 g/100 ml per latte parzialmente scremato).
- Senza grassi: non più di 0,5 g/100 g o ml.
- A basso contenuto di grassi saturi: non più di 1,5 g/100 g o 0,75 g/100 ml.
- Senza grassi saturi: non più di 0,1 g/100 g o 100 ml.
- A basso contenuto di zuccheri: non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.
- Senza zuccheri: non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
- Senza zuccheri aggiunti: nessun mono o disaccaride aggiunto od ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, deve essere indicato "contiene in natura zuccheri".
- Leggero/light: l'indicazione che un prodotto è «Leggero» o «Light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «Ridotto»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto come indicato sull'etichetta.
- Ad alto contenuto di fibre: almeno 6 g/100 g o almeno 3 g/100 kcal.
- Ad alto contenuto di proteine: almeno il 20 per cento del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

La tutela dalle frodi alimentari

Per frodi alimentari si intendono quei comportamenti illeciti che alterano le informazioni su provenienza, qualità, composizione e caratteristiche di un prodotto alimentare, nello specifico si può parlare di adulterazione, contraffazione e sofisticazione. L'adulterazione è la variazione non dichiarata della composizione di un prodotto; la contraffazione si delinea nei casi in cui il prodotto alimentare viene presentato con caratteristiche di maggior pregio rispetto alla realtà; infine per sofisticazione si intende la sostituzione di alcuni ingredienti con altri di più bassa qualità.

La Direzione Generale Sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute redige annualmente una relazione dal titolo Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia allo scopo di diffondere e rendere note le attività di tutela dei consumatori da questo tipo di frodi. I settori maggiormente sottoposti a controllo e vigilanza sono quello della ristorazione, della lavorazione delle carni e gli allevamenti, nonché quello riguardante le farine per la produzione di pane e pasta. Le ASL nel 2006, anno a cui fa riferimento l'ultima relazione disponibile, hanno ispezionato ben 509.199 unità sul territorio, pari al 38,6 per cento delle strutture, rilevando 53.670 infrazioni, soprattutto nel settore della ristorazione e nella categoria dei produttori e confezionatori, con irregolarità prevalentemente a carico dell'igiene del personale e delle strutture.

Le attività di tutela della salute dei cittadini sono affidate inoltre a specifici settori delle forze dell'ordine, in particolare ai Carabinieri dei N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) che, nella duplice funzione di ufficiali di polizia giudiziaria e di ispettori sanitari, svolgono compiti di ispezione e di prevenzione lungo tutta la filiera della produzione alimentare. È inoltre attivo il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari istituito nel 1994. Il Comando svolge controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari e concorre nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare coordinandosi con l'I.C.Q. (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari). Per segnalare eventuali frodi alimentari è attivo il numero verde del comando 800.020.320.

A livello europeo è attivo il Sistema Rapido di Allerta comunitario nato allo scopo notificare in maniera tempestiva un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana sostenuto da alimenti o mangimi commercializzati sul territorio europeo. L'istituzione di tale del sistema, nato nel 2002, ha promosso in questi anni la creazione di una rete europea attraverso cui i Paesi Membri possono scambiarsi informazioni relative a prodotti alimentari pericolosi e prendere i dovuti provvedimenti. L'organizzazione nazionale del Sistema di Allerta è stata disciplinata dall'Italia attraverso il Provvedimento 15 Dicembre 2005.

Fondi Ue e regionali per il turismo ambientale nel Lazio



REGIONE LAZIO

Promuovere uno sviluppo turistico sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Con questo obiettivo la Regione Lazio ha stanziato 30 milioni di euro di interventi per finanziare progetti strutturali di valorizzazione nei parchi e nelle riserve. La delibera regionale ha come scopo la valorizzazione di aree protette, ma anche itinerari storico-religiosi (come quelli della via Appia Antica e della via Francigena), le vie d'acqua lacustri e fluviali e i percorsi naturalistici. Entro il 30 giugno gli organismi direttivi dei 18 parchi e riserve naturali del Lazio dovranno presentare i progetti che dovranno diventare operativi entro la fine di luglio.

FEP, Accordo Regioni

La Regione Siciliana, seguita da Puglia e Campania, sono in testa nell'assegnazione regionale dei finanziamenti italiani del Fondo europeo per la pesca (Fep). E' quanto emerso nella conferenza dei Presidenti delle regioni convocata questa mattina in seduta straordinaria, alla luce della ripartizione delle risorse tra Stato (33%) e regioni (67%).



All'Italia, per il periodo 2007-2013, sono stati assegnati complessivamente 424.342.854 euro, di cui 318.281.864 all'area convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata) e 106.060.990 all'area competitività (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana, Molise, Marche, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto).

Quanto alle percentuali delle regioni obiettivo convergenza, la Regione Siciliana avrà il 35,5% dei finanziamenti Fep, la Puglia il 28,21%, la Campania il 23%, la Calabria il 11,83%, la Basilicata l'1,46%.

Sulle regioni competitività le ripartizioni prevedono per l'Abruzzo il 9,71%, per l'Emilia Romagna l'11,21%, per il Friuli Venezia Giulia il 6,78%, per il Lazio il 7,04%, per la Liguria il 4,64%, per la Lombardia il 3,01%, per le Marche il 15,85%, per il Molise l'1,89%, per il Piemonte lo 0,84%, per la Sardegna l'11,18%, per la Toscana l'8,71%, per il Trentino Alto Adige l'1,04%, per l'Umbria lo 0,82%, per la Valle D'Aosta lo 0,04%, per il Veneto il 17,24%.

Oltre alle risorse comunitarie, e' previsto un cofinanziamento nazionale per un importo del programma pari a oltre 848.685.708.

Il Fep, adottato dal Consiglio dei ministri della pesca il 19 giugno 2006, sostituisce dal 1 gennaio 2007 lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop) ed e' finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile del settore europeo di pesca e acquacoltura.

Un quinto degli adolescenti europei è obeso

Più di un quinto dei teenager europei è obeso o in sovrappeso per via delle cattive abitudini alimentari e della mancanza di attività fisica. A dirlo sono i ricercatori impegnati nello studio 'Helena' (Healthy lifestyle in Europe by nutrition in adolescence), focalizzato sulle abitudini alimentari degli adolescenti del Vecchio Continente e finanziato dalla Comunità europea, i cui risultati preliminari sono stati presentati durante un congresso a Granada, in Spagna. Dalla ricerca, che si concluderà ufficialmente nel prossimo autunno, emerge che il 27 per cento dei ragazzi e il 20 per cento delle ragazze in Europa sono obesi o in sovrappeso. Dito puntato contro le cattive abitudini a tavola: basti pensare che solo il 13 per cento di loro consuma quotidianamente almeno 200 grammi di verdura, mentre il 16 per cento mangia almeno due frutti al giorno. E non solo: per la metà degli adolescenti sotto indagine, oltre il 35 per cento dell'apporto energetico totale è rappresentato dai grassi. Ma non è solo l'ineducata educazione alimentare a spiegare la vastità di questo esercito over-size, che secondo gli esperti riuniti a Granada cresce di 400 mila unità all'anno. A scarseggiare è soprattutto l'esercizio fisico: tra gli intervistati, infatti, solo il 58 per cento dei ragazzi e il 31 per cento delle ragazze compie 60 minuti di attività fisica al giorno. In ogni caso, però, le giovani battono i loro coetanei per quanto riguarda la conoscenza dei principi nutrizionali: il 62 per cento di loro, infatti, ha risposto correttamente alle domande poste dai ricercatori. "Lo studio 'Helena' - ha spiegato il coordinatore del progetto Luis Moreno, dell'università spagnola di Saragozza - ci fornisce il quadro più completo mai realizzato in Europa sul comportamento, sullo stato nutrizionale, sui modelli di attività e forma fisica di oltre 3.000 adolescenti tra i 13 e i 17 anni. È la prima volta che disponiamo di una fotografia attendibile della situazione, analizzata usando una metodologia comune nei dieci paesi dell'Unione europea interessati. Queste informazioni - ha concluso - ci permetteranno di sviluppare raccomandazioni efficaci per il futuro". (Fonte: Ansa)



I PRODOTTI AGROALIMENTARI SONO CULTURA

Pubblichiamo il testo integrale di un decreto importante per l'identità mediterranea.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2008

Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

- Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari;
- Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Considerato che l'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ed i decreti relativi alle revisioni annuali con il quale in attuazione dell'art.3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- Considerato che con il decreto ministeriale 19 luglio 2007, n.8627, è stata pubblicata la settima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e che l'elenco è articolato su base regionale e provinciale;
- Considerato che l'Italia è depositaria di grandi tradizioni agricole ed agroalimentari e che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato in un'azione di difesa della dieta mediterranea attraverso la diffusione, la formazione e la promozione della dieta mediterranea stessa e dei suoi prodotti come base per un'alimentazione sana;
- Vista la dichiarazione congiunta tra Italia e Spagna, sottoscritta ad Ibiza il 20 febbraio 2007 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica italiana e del Ministro dell'agricoltura, pesca e alimentazione del Regno di Spagna, per la promozione della dieta mediterranea e a tutela della qualità e della concorrenzialità delle proprie produzioni alimentari;
- Vista la Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007;
- Ritenuto che i prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, costituiscono espressione, oltre che dell'inventiva, dell'ingegno, e del processo di evoluzione socioeconomico delle collettività territoriali italiane, anche delle tradizioni e della cultura delle regioni, delle province ed in genere delle comunità diffuse sul territorio italiano e in quanto tali devono essere oggetto di tutela e della salvaguardia da parte delle istituzioni italiane;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, in considerazione di quanto nelle premesse riportato, costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano.

Roma, 9 aprile 2008

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro Il Ministro per i beni e le attività culturali Rutelli.

(Fonte: AGIM)

La presente newsletter non costituisce pubblicazine avente carattere di periodicità, essendo aggiornata a seconda del materiale disponibile per l'inserimento e non è una testata giornalistica. La newsletter, indicativamente è inviata approssimativamente con cadenza mensile, salvo diverse occorrenze di servizio. Non è garantita la continuità. Le informazioni contenute devono considerarsi meramente indicative e non possono pertanto in alcun modo impegnare l'Associazione ARCI PESCA FISA.

La newsletter è un servizio, di informazione e comunicazione destinato ai soci dell'Associazione ARCI PESCA FISA e viene inviata, a titolo di cortesia, a quanti figuranti nella mail list dell'Associazione.

Gli indirizzi elettronici sono rilevati da elenchi ufficiali ed estratti da comunicazioni telematiche, pervenute all'Associazione ARCI PESCA FISA e/o ai Dirigenti e/o ai componenti dello Staff.

Quanti non fossero interessati a ricevere la newsletter e per la cancellazione dalla mail list, potranno farne segnalazione al sito web: www.arcipescafisa.it oppure indirizzando una mail all'indirizzo: arcipesca@tiscali.it